

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1955

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZAGARI, CONCAS, FROIO, COLUCCI

Presentata il 29 marzo 1973

Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970,
n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex
combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 maggio 1970, n. 336, ha stabilito delle provvidenze a favore dei combattenti. Tuttavia, per una restrittiva interpretazione che viene generalmente data al termine « combattenti », la legge in questione non viene applicata nei confronti di coloro che, richiamati alle armi durante l'ultimo conflitto, siano stati assegnati a reparti dislocati in zona dichiarata in stato di guerra. Ciò in quanto sono considerati combattenti soltanto coloro che richiamati durante lo stesso conflitto, abbiano prestato servizio in reparti dislocati in zona d'operazioni.

Ovviamente un tale criterio di applicazione della legge è oltremodo ingiusto, e non risponde alle finalità che il legislatore con essa

ha inteso raggiungere. Perché, se è vero che i benefici previsti tendono a compensare i militari richiamati alle armi a causa della guerra dei gravi disagi e del danno sofferti per essere stati distolti dai loro interessi, dalle loro famiglie e dalle loro attività, non vi è alcun dubbio che tali disagi e danni sono stati sofferti in egual misura anche dai richiamati, assegnati, non per la loro volontà, a reparti dislocati in zona di guerra.

Pertanto onde estendere i benefici della legge sui combattenti a tutti i militari richiamati alle armi durante l'ultimo conflitto, si propone la seguente proposta di legge che — ci auguriamo — goda del vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, il periodo di servizio prestato in zona dichiarata in stato di guerra è considerato come periodo di servizio prestato in zona d'operazioni.